



Kantonales Sozialamt Graubünden
Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun
Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni

Manuale Capitolo E | 1° febbraio 2025 | Versione 3.0

Restituzione e prescrizione di prestazioni di aiuto sociale

Indice

1	L'essenziale in breve.....	3
1.1	Restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo (capitolo 3)	3
1.2	Obbligo di notifica (capitolo 4)	3
1.3	Prescrizione (capitolo 5).....	3
1.4	Restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo (capitolo 6).....	4
1.5	Prestazioni assistenziali anticipate (capitolo 7)	4
2	Base giuridica	4
3	Restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo	4
3.1	Situazione di partenza.....	4
3.2	Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa.....	5
3.2.1	Principi	5
3.2.2	Importo da restituire	5
3.2.3	Durata della restituzione.....	7
3.2.4	Esempio: senza cambiamento di professione.....	7
3.2.5	Esempio: con cambiamento di professione	8
3.3	Restituzione da incremento patrimoniale	9
3.3.1	Incremento patrimoniale	9
3.3.2	Importo lasciato a libera disposizione.....	9
3.3.3	Limitazione del diritto alla restituzione	9
3.3.4	Indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni di riparazione morale	10
3.3.5	Durata	10
3.3.6	Esempio: limitazione in relazione all'importo lasciato a libera disposizione	10
3.3.7	Esempio: limitazione all'incremento patrimoniale	10
3.3.8	Esempio: limitazione in relazione ai debiti nei confronti dell'aiuto sociale	11
3.3.9	Esempio: Indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni di riparazione morale	11
3.4	Combinazione tra restituzione tramite reddito da attività lucrativa e restituzione da incremento patrimoniale	12
3.5	Prestazioni escluse dalla restituzione	12
3.5.1	lett. a sono state erogate a una persona che non aveva ancora compiuto 25 anni e che svolgeva una prima formazione.....	12
3.5.2	lett. b in relazione all'integrazione professionale e sociale.....	13
3.5.3	lett. c spese connesse alla disabilità	13
3.5.4	lett. d premi di cassa malati non coperti dalla riduzione individuale dei premi.....	13
3.5.5	Altre eccezioni	13
3.6	Acquisizione di informazioni e coordinamento.....	13
3.6.1	Acquisizione di informazioni.....	13
3.6.2	Coordinamento	14
3.6.3	Esempio: prestazioni di aiuto sociale percepite da due comuni	15

4	Obbligo di notifica delle persone assistite in passato (art. 4 cpv. 2 LCAss)	15
4.1.1	Significato dell'obbligo di notifica.....	15
4.1.2	Cosa deve essere notificato?.....	16
5	Prescrizione.....	17
5.1.1	Significato.....	17
5.1.2	Inizio.....	17
5.1.3	Interruzione della prescrizione	17
5.1.4	Prescrizione nei confronti degli eredi.....	17
6	Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo	17
6.1	Principio.....	17
6.2	Compensazione	18
6.2.1	Principio.....	18
6.2.2	Ammontare della compensazione.....	18
6.2.3	Durata	18
6.3	Distinzione rispetto a prestazioni assistenziali versate per errore	19
6.4	Acquisizione di informazioni e coordinamento.....	19
7	Prestazioni assistenziali anticipate	19
7.1.1	Significato.....	19
7.1.2	Restituzione.....	19
7.1.3	Modo di procedere	19
8	Diritto transitorio	20
8.1.1	Principio.....	20
8.1.2	Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa.....	20
8.1.3	Restituzione da incremento patrimoniale.....	20
8.1.4	Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo	20
8.1.5	Prescrizione.....	20

1 L'essenziale in breve

1.1 Restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo (capitolo 3)

Le prestazioni di aiuto sociale percepite in modo legittimo devono in linea di principio essere restituite (cfr. capitolo 3.1). Non tutte le prestazioni percepite sottostanno però all'obbligo di restituzione.

Il comune è tenuto a calcolare l'importo da restituire. A tale scopo occorre dedurre dalle prestazioni di aiuto sociale fornite le prestazioni esentate dalla restituzione (cfr. capitolo 3.5.). Il comune non può esigere interessi per tale importo da restituire (cfr. capitolo 3.1).

Per la verifica della restituzione e per la pretesa dell'importo da restituire occorre distinguere le due situazioni seguenti:

- Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa (cfr. capitolo 3.2)

La restituzione tramite il reddito da attività lucrativa può essere presa in esame al più presto un anno dopo che la persona assistita si è emancipata dall'aiuto sociale (cfr. capitolo 3.2.1). In sede di presa in esame deve essere stabilito il reddito determinante per la restituzione (cfr. capitolo 3.2.2). Per questo calcolo è disponibile un [promemoria](#). Gli importi a titolo di restituzione tramite il reddito da attività lucrativa devono essere pagati per al massimo quattro anni ovvero 48 mesi. Questa durata vale per la pretesa di restituzione di tutti i comuni che hanno sostenuto la persona interessata e che vantano un diritto alla restituzione (cfr. capitolo 3.2.3).

- Restituzione da incremento patrimoniale (cfr. capitolo 3.3)

Si parla di incremento patrimoniale quando la persona assistita acquisisce sostanza (denaro, immobili, titoli, ecc.) senza aver svolto un'attività lavorativa (cfr. capitolo 3.3.1), purché questa prestazione in denaro non rappresenti una prestazione di riparazione morale o un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. capitolo 3.3.4). In sede di restituzione da incremento patrimoniale va considerato un importo lasciato a libera disposizione. Nel calcolo di questo importo lasciato a libera disposizione va considerata la sostanza esistente (cfr. capitolo 3.3.2). La restituzione può tuttavia essere pretesa solo per quanto riguarda l'incremento patrimoniale e non la sostanza esistente (cfr. capitolo 3.3.3). La restituzione da incremento patrimoniale può essere fatta valere, in presenza di determinati presupposti, per ogni incremento patrimoniale (capitolo 3.3.5).

La pretesa di restituzione deve essere coordinata tra i comuni. L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato una procedura per questo coordinamento (cfr. capitolo 3.6).

1.2 Obbligo di notifica (capitolo 4)

Per un periodo di dieci anni, la persona che un tempo beneficiava di assistenza è tenuta a informare l'ultima autorità che ha fornito assistenza in merito alle condizioni di reddito e di sostanza rilevanti. Devono essere notificati tutti gli incrementi patrimoniali e le variazioni del reddito che possono dare origine all'obbligo di restituzione. L'obbligo di notifica non esonerà il comune dal principio inquisitorio.

1.3 Prescrizione (capitolo 5)

L'intervento della prescrizione fa sì che un credito di per sé esistente nei confronti del debitore non possa più essere fatto valere. L'autorità di aiuto sociale deve tenere conto d'ufficio della prescrizione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere con l'ultimo versamento di prestazioni assistenziali.

Un'interruzione della prescrizione è possibile soltanto se sono soddisfatti i presupposti per la restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo (cfr. capitolo 3) o per la restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo (cfr. capitolo 6).

1.4 Restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo (capitolo 6)

Si parla di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo quando delle prestazioni assistenziali sono state ottenute sulla base di indicazioni non veritieri o incomplete oppure quando dei cambiamenti rilevanti ai fini dell'assistenza non sono stati notificati o sono stati notificati troppo tardi.

Le prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo devono essere restituite con gli interessi, indipendentemente dalle condizioni finanziarie. In questo caso i presupposti per la restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo non trovano applicazione (cfr. capitolo 6.1). Il comune può compensare con l'assistenza in corso crediti propri da prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo (cfr. capitolo 6.2). La restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo non deve essere coordinata tra i comuni (cfr. capitolo 6.4).

Occorre distinguere tra prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo e versamenti errati. In caso di versamenti errati la prestazione assistenziale è stata versata a seguito di un errore del comune. Tenendo conto dei principi dello Stato di diritto, è possibile chiedere la restituzione di questi versamenti errati analogamente alle disposizioni di diritto privato relative all'indebito arricchimento (cfr. capitolo 6.3).

1.5 Prestazioni assistenziali anticipate (capitolo 7)

L'obbligo di restituzione di prestazioni assistenziali e anticipate risulta dal principio di sussidiarietà previsto dal diritto in materia di aiuto sociale. Per questa ragione l'art. 11, l'art. 11a, l'art. 11b e l'art. 11c LCAss non trovano applicazione. Piuttosto devono essere restituite tutte le prestazioni di cui la persona assistita ha beneficiato durante il periodo dell'anticipo. Le eccezioni previste dall'art. 11c LCAss non sono applicabili.

2 Base giuridica

- Art. 4 cpv. 2, art. 11, art. 11a, art. 11b, art. 11c della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza, LCAss; CSC 546.250)
- Art. 13, art. 14, art. 15 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)

3 Restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo

3.1 Situazione di partenza

Art. 11 cpv. 2 LCAss

Prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo devono essere restituite senza interessi, se le condizioni finanziarie della persona assistita migliorano. Fanno stato gli articoli da 11a fino a 11c.

L'art. 11 cpv. 2 LCAss stabilisce il principio dell'obbligo di restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo. Tutte le prestazioni devono essere restituite, nella misura in cui non risultino espressamente escluse nell'art. 11c LCAss (capitolo 3.5). Non è permesso esigere interessi.

Ai fini del calcolo dell'importo da restituire, occorre distinguere due situazioni diverse:

- Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa (capitolo 3.2)
- Restituzione da incremento patrimoniale (capitolo 3.3)

3.2 Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa

3.2.1 Principi

Art. 11a LCAss

¹ Se le condizioni di reddito della persona assistita migliorano, essa diviene soggetta all'obbligo di restituzione, purché ciò non comporti una nuova situazione di bisogno.

² Il Governo definisce le basi di calcolo per definire il reddito determinante ai fini della restituzione. Nel fare questo si orienta alle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS).

³ L'obbligo di restituzione inizia un anno dopo la cessazione dell'assistenza e dura quattro anni.

La persona assistita deve restituire le prestazioni assistenziali percepite, purché ciò non comporti una nuova situazione di bisogno. Il bisogno viene stabilito sulla base del reddito determinante. Il calcolo avviene secondo le direttive del Governo, in modo uniforme per tutte le persone assistite nel Cantone dei Grigioni (art. 11a cpv. 2 LCAss e art. 13 DELCAss) (capitolo 3.2.3).

Se una persona assistita può emanciparsi dall'aiuto sociale, dopo la scadenza di un anno il comune può verificare se sia possibile una restituzione tramite il reddito da attività lucrativa.

Se una restituzione tramite il reddito da attività lucrativa è possibile, si può pretendere per quattro anni che la persona assistita restituisca tramite il reddito da attività lucrativa le prestazioni di aiuto sociale percepite. Se la persona è stata sostenuta da diversi comuni, vale un unico periodo di restituzione di quattro anni per i crediti di tutti i comuni.

3.2.2 Importo da restituire

Art. 13 DELCAss

¹ Il reddito determinante per la restituzione ammonta alla metà dell'importo calcolato secondo il capoverso 2.

² L'importo risulta dalla somma dei proventi imponibili dedotte le seguenti voci:

- a) doppia quota del forfait per il mantenimento,
- b) spese di alloggio effettive,
- c) assistenza medica di base,
- d) spese di conseguimento del reddito e di formazione,
- e) altre spese: imposte, assicurazioni, contributi di mantenimento, spese di malattia, interessi passivi ed estinzione di debiti nonché altre spese motivate secondo il dispendio effettivo.

Il reddito determinante per la restituzione è l'importo che il comune può esigere mensilmente attingendo al reddito da attività lucrativa della persona assistita, ai fini della restituzione delle prestazioni di aiuto sociale percepite. Di seguito questo importo è chiamato «importo da restituire»

L'importo da restituire deve essere calcolato come importo mensile. A questo scopo occorre allestire un budget di restituzione, nel quale dalle entrate devono essere dedotte le voci del fabbisogno previste dall'ordinanza. Va osservato che il comune non può mettere in discussione di principio l'ammontare delle voci. Una verifica può tuttavia avvenire nel quadro del divieto generale di abuso di diritto. Ciò significa che le deduzioni che vengono aumentate o provocate unicamente allo scopo di impedire una restituzione non devono essere computate in sede di calcolo del reddito determinante.

Per calcolare il budget di restituzione è disponibile uno [strumento di calcolo](#):

- Entrate

Per le entrate vanno sommati tutti i proventi imponibili secondo gli art. 16-29 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (CSC 720.000) (suggerimento: utilizzare l'importo indicato nella dichiarazione d'imposta dei Grigioni, modulo principale, codice 190, e dividerlo per 12).

Da queste entrate devono essere dedotte le seguenti voci quale fabbisogno:

- **Doppia quota del forfait**
La quota semplice del forfait è indicata nell'art. 3 DELCAss. Deve essere considerato il forfait valido per la grandezza del nucleo familiare della persona assistita, come se la persona assistita beneficiasse dell'aiuto sociale.
- **Spese di alloggio effettive**
Devono essere considerate le spese di alloggio effettivamente sostenute dalla persona assistita.
 - In caso di abitazioni in locazione: spese mensili di locazione incluse le spese accessorie, le spese per il parcheggio, l'elettricità, ecc.
 - In caso di proprietà abitativa: interessi ipotecari, spese accessorie, spese di manutenzione, spese per l'elettricità nonché eventuali ammortamenti
- **Assistenza medica di base**
Devono essere considerati i premi mensili dell'assicurazione malattie obbligatoria nonché 1/12 della franchigia stabilita contrattualmente e dell'aliquota percentuale annua massima dell'unità di assistenza.
- **Spese di conseguimento del reddito e di formazione**
Devono essere considerate tutte le spese sostenute in relazione all'attività lucrativa o dalla formazione. Si pensi ad esempio alle spese per recarsi sul luogo di lavoro (automobile o trasporto pubblico), alle spese per il vitto o per l'assistenza a figli minorenni da parte di terzi affinché i genitori possano lavorare. Per il calcolo sono determinanti le spese mensili.
- **Imposte**
Va considerato 1/12 dell'onere fiscale annuo.
- **Assicurazioni**
In linea di massima le assicurazioni esistenti vengono considerate integralmente (ad es. assicurazione mobilia domestica, assicurazioni per l'auto, assicurazioni di responsabilità civile). Per il calcolo sono determinanti le spese mensili.
- **Contributi di mantenimento**
I contributi di mantenimento vengono considerati se vengono effettivamente versati. Per il calcolo sono determinanti le spese mensili.
- **Spese per malattia**
Le prestazioni che non vengono assunte dall'assicurazione di base vengono prese in considerazione se possono essere motivate. Possono essere considerate ad esempio le spese per l'aiuto domiciliare o per il servizio pasti. Per il calcolo sono determinanti le spese mensili.
- **Interessi passivi ed estinzione di debiti**
Gli interessi passivi e l'estinzione di debiti vanno considerati se vengono effettivamente pagati (ad es. leasing auto, credito al consumo). Per il calcolo sono determinanti le spese mensili.
- **Altre spese motivate secondo il dispendio effettivo**
Si pensi a prestazioni circostanziali come ad esempio spese per esercitare il diritto di visita (automobile o TP). Per il calcolo sono determinanti le spese mensili.

Se dal budget di restituzione risulta un'eccedenza, per quattro anni la persona assistita è tenuta a restituire le prestazioni di aiuto sociale percepite, attingendo al reddito da attività lucrativa. L'importo da restituire (l'importo da rimborsare mensilmente) ammonta alla metà dell'eccedenza calcolata nel budget di restituzione.

Se dal budget di restituzione non risulta un'eccedenza, non può essere pretesa una restituzione tramite il reddito da attività lucrativa.

In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di vita della persona che un tempo beneficiava di assistenza deve essere allestito un nuovo budget di restituzione.

3.2.3 Durata della restituzione

Art. 11a cpv. 3 LCAss

³ *L'obbligo di restituzione inizia un anno dopo la cessazione dell'assistenza e dura quattro anni.*

La persona assistita è tenuta a procedere alla restituzione tramite il reddito da attività lucrativa per quattro anni ovvero 48 mesi. Questo periodo di restituzione di 48 mesi può essere interrotto in presenza di motivi gravi. A tale scopo la persona assistita deve chiedere al comune un'interruzione o notificare cambiamenti sostanziali per il calcolo del budget di restituzione. Il comune esamina la richiesta o la notifica e, se del caso, procede agli adeguamenti necessari. In sede di valutazione di una richiesta di interruzione il comune non può porre requisiti elevati. L'obbligo di restituzione di prestazioni di aiuto sociale tramite il reddito da attività lucrativa non costituisce una base giuridica sufficiente per procedere a un «controllo della condotta di vita».

L'obbligo di restituzione tramite il reddito da attività lucrativa cessa non appena la persona ha saldato l'importo dovuto o ha rimborsato l'importo da restituire per 48 mesi complessivi. Se più comuni vantano diritti alla restituzione di prestazioni di aiuto sociale nei confronti della stessa persona, la durata della restituzione di 48 mesi fa stato per tutti i crediti.

3.2.4 Esempio: senza cambiamento di professione

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite	fr. 12'000.–		
Importo da restituire	fr. 10'000.–		cfr. capitolo 3.5
Ultimo versamento		1° gennaio 2025	
Primo esame della restituzione tramite il reddito da attività lucrativa		1° gennaio 2026	cfr. capitolo 3.2.1
Importo da restituire secondo il budget di restituzione	fr. 100.–	1° gennaio 2026	cfr. capitolo 3.2.2
Durata della restituzione		1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029	4 anni (48 mesi)
Importo totale della restituzione	fr. 4'800.–		48 mesi × fr. 100.–
Il comune può richiedere la restituzione di un importo complessivo di 4800 franchi a titolo di restituzione tramite il reddito da attività lucrativa.			

3.2.5 Esempio: con cambiamento di professione

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite	fr. 12'000.–		
Importo da restituire	fr. 10'000.–		cfr. capitolo 3.5
Ultimo versamento		1° gennaio 2025	
Primo esame della restituzione tramite il reddito da attività lucrativa		1° gennaio 2026	cfr. capitolo 3.2.1
Importo da restituire secondo il budget di restituzione	fr. 100.–	1° gennaio 2026	cfr. capitolo 3.2.2
Durata della restituzione		1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027	19 mesi
Importo parziale della restituzione	fr. 1'900.–		19 mesi × fr. 100.–
Disdetta del rapporto di lavoro e notifica al comune		26 agosto 2027	
Nuovo datore di lavoro e notifica al comune		1° marzo 2028	
Esame della restituzione tramite il reddito da attività lucrativa		1° marzo 2028	cfr. capitolo 3.2.1
Importo da restituire secondo il budget di restituzione	fr. 200.–	1° marzo 2028	
Durata della restituzione		1° marzo 2028 – 31 luglio 2031	29 mesi
Importo parziale della restituzione	fr. 5'800.–		29 mesi × fr. 200.–
Importo totale della restituzione	fr. 7'700.–		fr. 1'900.– + fr. 5'800.–
Il comune può richiedere la restituzione di un importo complessivo di 7700 franchi a titolo di restituzione tramite il reddito da attività lucrativa.			

3.3 Restituzione da incremento patrimoniale

Art. 11b LCAss

¹ Se le condizioni di sostanza della persona assistita migliorano a seguito di incremento patrimoniale, essa diviene soggetta all'obbligo di restituzione in tale misura, tenendo conto delle franchigie.

² Il Governo stabilisce l'ammontare delle franchigie. Nel fare questo si orienta alle linee guida della CSIAS.

³ Se la persona soggetta all'obbligo di restituzione dispone di altra sostanza, la franchigia si riduce in misura di tale sostanza.

3.3.1 Incremento patrimoniale

Incrementi patrimoniali tipici: donazioni, eredità, vincite al lotto.

Si parla di un miglioramento delle condizioni di sostanza a seguito di incremento patrimoniale se la persona assistita acquisisce sostanza senza aver svolto un'attività lavorativa (denaro, immobili, titoli, ecc.). Alla persona assistita deve essere concesso un importo lasciato a libera disposizione, affinché disponga di un cuscino finanziario che possa evitare la necessità di dover ricorrere nuovamente all'assistenza in periodi difficili.

3.3.2 Importo lasciato a libera disposizione

Art. 14 DELCAss

¹ In caso di incremento patrimoniale vanno considerati i seguenti importi lasciati a libera disposizione:

a) per persone sole: fr. 30 000.–

b) per coniugi e unioni domestiche registrate: fr. 50 000.–

c) per ogni minore: fr. 15 000.–

² Le indennità per menomazione dell'integrità e le prestazioni di riparazione morale non sono soggette all'obbligo di restituzione.

L'ammontare degli importi lasciati a libera disposizione si conforma all'unità di assistenza al momento dell'incremento patrimoniale. La sostanza disponibile al momento dell'incremento patrimoniale viene considerata nel calcolo dell'importo lasciato a libera disposizione. Se l'incremento patrimoniale inclusi i risparmi supera l'importo lasciato a libera disposizione, è possibile una restituzione da incremento patrimoniale.

3.3.3 Limitazione del diritto alla restituzione

Il diritto alla restituzione da incremento patrimoniale è limitato come segue:

- Limitazione in relazione all'importo lasciato a libera disposizione (cfr. 3.3.6 esempio 1)
La sostanza al di sotto dell'importo lasciato a libera disposizione è tutelata. Una restituzione da incremento patrimoniale non deve fare sì che la sostanza della persona assistita scenda al di sotto dell'importo lasciato a libera disposizione.
- Limitazione in relazione all'incremento patrimoniale (cfr. 3.3.6 esempio 2)
Può essere chiesta la restituzione soltanto dell'incremento patrimoniale. Altra sostanza di cui dispone la persona assistita, ad es. risparmi da reddito da attività lucrativa, non può essere resa oggetto di richieste di restituzione.
- Limitazione in relazione a debiti nei confronti dell'aiuto sociale (cfr. 3.3.6 esempio 3)
Non può essere chiesta la restituzione di una somma superiore a quanto la persona assistita sia tenuta a rimborsare in quel momento. Il comune è tenuto a calcolare l'importo da restituire (cfr. capitolo 3.5).

3.3.4 Indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni di riparazione morale

Non può essere chiesta la restituzione di indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni di riparazione morale. Un loro assoggettamento all'obbligo di restituzione si porrebbe in contrasto con lo scopo di tali prestazioni. Infatti, le prestazioni di riparazione morale e le indennità per menomazione dell'integrità sono intese a compensare un torto immateriale subito dalla persona interessata. Le indennità per menomazione dell'integrità e le prestazioni di riparazione morale non sono considerate incrementi patrimoniali (cfr. capitolo 3.3.6 esempio 4).

Nel calcolo dell'importo lasciato a libera disposizione, le indennità per menomazione dell'integrità e le prestazioni di riparazione morale vanno considerate quale sostanza disponibile (capitolo 3.3.2).

3.3.5 Durata

La restituzione da incremento patrimoniale può essere fatta valere per ogni incremento patrimoniale, a condizione che:

- venga considerato l'importo lasciato a libera disposizione,
- la persona assistita non abbia ancora restituito tutte le prestazioni assistenziali percepite
- e il diritto non sia ancora prescritto (cfr. capitolo 5).

3.3.6 Esempio: limitazione in relazione all'importo lasciato a libera disposizione

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite	fr. 12'000.–		
Importo da restituire	fr. 10'000.–		cfr. capitolo 3.5
Vincita al lotto	fr. 10'000.–	1° febbraio 2025	
Importo lasciato a libera disposizione per persona sola	fr. 30'000.–		cfr. capitolo 3.3.2
Sostanza disponibile	fr. 500.–	1° febbraio 2025	
Importo totale della restituzione	-		

I risparmi e l'incremento patrimoniale sono inferiori all'importo lasciato a libera disposizione. **Non** può essere pretesa la restituzione delle prestazioni di aiuto sociale a seguito di incremento patrimoniale.

3.3.7 Esempio: limitazione all'incremento patrimoniale

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite	fr. 12'000.–		
Importo da restituire	fr. 10'000.–		cfr. capitolo 3.5
Vincita al lotto	fr. 8'000.–	1° febbraio 2025	
Importo lasciato a libera disposizione per persona sola	fr. 30'000.–		cfr. capitolo 3.3.2
Sostanza disponibile	fr. 50'000.–	1° febbraio 2025	

Importo totale della restituzione fr. 8'000.–

La sostanza disponibile è superiore all'importo lasciato a libera disposizione. L'intero incremento patrimoniale può essere utilizzato per la restituzione delle prestazioni di aiuto sociale a seguito di incremento patrimoniale. Il comune riceve **8000 franchi**.

3.3.8 Esempio: limitazione in relazione ai debiti nei confronti dell'aiuto sociale

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite	fr. 12'000.–		
Importo da restituire	fr. 10'000.–		cfr. capitolo 3.5
Vincita al lotto	fr. 20'000.–	1° febbraio 2025	
Importo lasciato a libera disposizione per persona sola	fr. 30'000.–		cfr. capitolo 3.3.2
Sostanza disponibile	fr. 50'000.–	1° febbraio 2025	
Importo totale della restituzione	fr. 10'000.–		

La sostanza disponibile è superiore all'importo lasciato a libera disposizione. L'intero incremento patrimoniale può essere utilizzato per la restituzione delle prestazioni di aiuto sociale. Il comune può però chiedere la restituzione solo di **10 000 franchi** (cfr. sopra), motivo per cui 10 000 franchi dell'incremento patrimoniale sono devoluti al comune e 10 000 franchi alla persona assistita.

3.3.9 Esempio: Indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni di riparazione morale

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite	fr. 200'000.–		
Importo da restituire	fr. 180'000.–		cfr. capitolo 3.5
Riparazione morale	fr. 50'000.–	1° febbraio 2025	
Importo totale della restituzione	-		

Non si è in presenza di un incremento patrimoniale. Il comune **non** può chiedere la restituzione di prestazioni di aiuto sociale.

3.4 Combinazione tra restituzione tramite reddito da attività lucrativa e restituzione da incremento patrimoniale

I debiti nei confronti dell'aiuto sociale permangono finché la persona assistita ha saldato l'intero importo da restituire (capitolo 3.5). Fino a quel momento, la restituzione tramite il reddito da attività lucrativa e la restituzione da incremento patrimoniale devono essere verificate e richieste separatamente. Per la verifica si rimanda ai rispettivi capitoli (capitoli 3.2 e 3.3).

Se per 48 mesi una persona ha versato una restituzione tramite il reddito da attività lucrativa, a questa persona non può più essere richiesta una restituzione tramite il reddito da attività lucrativa. Una restituzione da incremento patrimoniale rimane tuttavia possibile finché l'intero importo da restituire è stato saldato (capitolo 3.5) o finché il credito del comune è prescritto (capitolo 5).

Se una persona ha versato la restituzione tramite il reddito da attività lucrativa per quattro anni, in caso di richieste concernenti debiti nei confronti dell'aiuto sociale occorre richiamare l'attenzione su questo fatto.

3.5 Prestazioni escluse dalla restituzione

Art. 11c LCAss

¹ *Non sono soggette all'obbligo di restituzione le prestazioni assistenziali le quali:*

- a) sono state erogate a una persona che non aveva ancora compiuto 25 anni e che svolgeva una prima formazione;*
- b) si trovano in relazione all'integrazione professionale e sociale;*
- c) sono state erogate in considerazione di una disabilità, a complemento dell'assistenza sanitaria inclusa nella copertura dei bisogni primari;*
- d) riguardano premi per l'assicurazione malattie obbligatoria che non sono stati coperti integralmente tramite la riduzione individuale dei premi.*

² *Il Governo può prevedere altre eccezioni. Nel fare questo si orienta alle linee guida della CSIAS.*

I comuni non possono chiedere il rimborso delle prestazioni escluse dalla restituzione. Vale il principio inquisitorio. Ciò significa che il comune è tenuto a calcolare l'importo che deve essere restituito. A tale scopo dalle prestazioni di aiuto sociale versate devono essere dedotte le seguenti voci:

3.5.1 lett. a sono state erogate a una persona che non aveva ancora compiuto 25 anni e che svolgeva una prima formazione

L'obiettivo di questa disposizione è fare in modo che i giovani adulti inizino e portino a termine una formazione nonché che facciano i primi passi nella loro indipendenza economica senza essere indebitati. I giovani adulti che stanno seguendo una prima formazione vengono sostenuti nel caso in cui i genitori stessi si trovano in situazione di bisogno, non sono in grado di garantire il necessario mantenimento o non sono disposti a dare seguito al loro obbligo di mantenimento.

L'esenzione dall'obbligo di restituzione vale solo se la persona assistita

- non ha ancora compiuto 25 anni **e**
- segue una prima formazione.

Nel concetto di prima formazione rientrano in particolare offerte di preparazione a una professione come formazioni transitorie (10° anno scolastico), offerte di preparazione facenti parte del programma di formazione ordinario (periodo di pratica con la prospettiva di un posto di apprendistato), la formazione professionale di base CFP e AFC, la maturità professionale (a integrazione di borse di studio e del proprio reddito parziale) oppure le scuole universitarie (a integrazione di borse di studio e del proprio reddito parziale). L'elenco non è esauritivo. Se una prima formazione viene interrotta, anche la prima formazione successiva va esonerata dall'obbligo di restituzione.

3.5.2 lett. b in relazione all'integrazione professionale e sociale

Questa disposizione comprende FR, SI e PCi in relazione a misure di integrazione, ma anche versamenti salariali per programmi di lavoro (ad es. salario DOCK). Lo scopo di questa prestazione assistenziale consiste nel fatto che nel migliore dei casi si giunge a un'emancipazione dall'aiuto sociale. In questo caso alle prestazioni assistenziali si contrappone una controprestazione da parte della persona interessata. L'impegno delle persone interessate deve essere adeguatamente riconosciuto. Un obbligo di restituzione si troverebbe in contraddizione con l'impostazione voluta per queste prestazioni assistenziali, vale a dire che prevedendo un obbligo di restituzione il sistema perderebbe l'effetto di un incentivo.

3.5.3 lett. c spese connesse alla disabilità

Le spese connesse alla disabilità vengono in linea di principio conteggiate tramite l'assicurazione per l'invalidità (AI), vale a dire che la rendita d'invalidità copre di norma il fabbisogno di una persona con disabilità. Se la persona in questione ha bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita come vestirsi, mangiare, provvedere alligiene personale, ecc., il finanziamento avviene tramite il cosiddetto assegno per grandi invalidi. Se la rendita d'invalidità da sola non è sufficiente, possono essere richieste prestazioni complementari. Nei singoli casi in cui tali prestazioni vengono erogate tramite le prestazioni assistenziali si deve prescindere da un obbligo di restituzione.

3.5.4 lett. d premi di cassa malati non coperti dalla riduzione individuale dei premi

Le persone assistite hanno diritto alla riduzione individuale dei premi (RIP). La RIP viene conteggiata automaticamente tramite la rispettiva assicurazione malattia e dedotta dalle fatture dei premi. I premi di cassa malati che non sono integralmente coperti tramite la RIP sono finanziati tramite prestazioni assistenziali. L'obbligo di ridurre il bisogno previsto dal diritto in materia di aiuto sociale richiede che le persone assistite passino a una cassa malati i cui premi siano integralmente coperti dalla RIP. Tuttavia, alle persone assistite non è sempre possibile dare seguito a questo obbligo. Da un lato cambiare cassa malati non è possibile se la persona assistita ha dei pagamenti scoperti. D'altro lato la persona assistita può passare a un'altra cassa malati soltanto una volta all'anno. Affinché questi casi non portino a un risultato iniquo, la differenza tra la RIP e il premio di cassa malati non deve essere restituita.

3.5.5 Altre eccezioni

Al momento non sono previste altre eccezioni.

3.6 Acquisizione di informazioni e coordinamento

Art. 11 cpv. 6 LCAss

⁶ I comuni e il Cantone sono autorizzati a scambiarsi le informazioni necessarie per la restituzione indipendentemente da un eventuale obbligo di mantenere il segreto.

Questa disposizione consente lo scambio di dati tra le autorità che hanno fornito assistenza nonché tra tali autorità e il Cantone, nella misura in cui ciò riguardi la restituzione. La norma serve sia all'acquisizione di informazioni sia al coordinamento.

3.6.1 Acquisizione di informazioni

Per il calcolo della restituzione tramite il reddito da attività lucrativa sono rilevanti i proventi imponibili secondo la legge sulle imposte. Il comune ha la possibilità di contattare l'autorità fiscale per ottenere informazioni in merito ai proventi imponibili. Inoltre, il comune può richiedere informazioni in merito al luogo di dimora nonché concernenti il luogo in cui si trattiene la persona assistita.

Occorre tenere presente che possono essere acquisite soltanto informazioni rilevanti per la restituzione di prestazioni assistenziali. Lo scambio di informazioni di altro tipo non è contemplato da tale norma. Non possono perciò essere trasmesse informazioni di altro tipo e i comuni sono tenuti a osservare l'obbligo di mantenere il segreto previsto dall'art. 13 della legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (legge sull'assistenza sociale; CSC 546.100).

3.6.2 Coordinamento

Può accadere che una persona sia stata assistita da diverse autorità. La persona assistita ha però solo l'obbligo di informare l'ultimo comune che ha fornito assistenza in merito a cambiamenti rilevanti delle sue condizioni di reddito e di sostanza. Vige inoltre un'unica durata di restituzione tramite il reddito da attività lucrativa per i crediti di tutti i comuni.

Alla luce di questi presupposti un coordinamento tra i comuni risulta indispensabile. A tale riguardo l'Ufficio cantonale del servizio sociale raccomanda di procedere come segue:

1. Notifica della persona assistita all'ultimo comune che ha fornito assistenza
La persona assistita comunica all'ultimo comune che ha fornito assistenza un cambiamento rilevante delle condizioni di reddito o di sostanza. Il comune riceve la notifica e verifica se sussista un diritto alla restituzione tramite il reddito da attività lucrativa o da incremento patrimoniale.
2. Notifica dell'ultimo comune che ha fornito assistenza ad altri comuni che hanno fornito assistenza
In presenza di un diritto alla restituzione, l'ultimo comune che ha fornito assistenza chiede per iscritto al [servizio giuridico dell'Ufficio cantonale del servizio sociale](#) se sappia se altri comuni del Cantone dei Grigioni abbiano fornito assistenza. L'ultimo comune che ha fornito assistenza informa gli altri comuni che hanno fornito assistenza in merito alla notifica della persona assistita.
3. I comuni verificano se hanno diritto alla restituzione
I comuni verificano se il loro diritto alla restituzione non sia ancora prescritto (capitolo 5). In caso di prestazioni non prescritte, il comune calcola l'importo che deve essere restituito. A tale scopo le prestazioni di cui all'art. 11c LCAss vengono dedotte dalle prestazioni di aiuto sociale versate (capitolo 3.5). Questo importo corrisponde al diritto che il comune vanta nei confronti della persona assistita.
4. Riscontro dei comuni all'ultimo comune che ha fornito assistenza
I comuni informano l'ultimo comune che ha fornito assistenza in merito al loro diritto nei confronti della persona assistita. Essi autorizzano l'ultimo comune che ha fornito assistenza a chiedere la restituzione di quanto spetta loro.
5. Esercizio del diritto alla restituzione nei confronti della persona assistita
L'ultimo comune che ha fornito assistenza fa valere nei confronti della persona assistita il proprio diritto nonché quello dei comuni dai quali ha ricevuto la delega. Occorre tenere conto dei capitoli 3.2 e 3.3. Il credito può essere fatto valere mediante decisione o convenzione.
6. L'importo restituito dalla persona assistita viene ripartito tra i comuni secondo i rispettivi diritti.

3.6.3 Esempio: prestazioni di aiuto sociale percepite da due comuni

	Importo	Termine	Dettagli
Prestazioni di aiuto sociale percepite Comune A	fr. 12'000.–		
Prestazioni di aiuto sociale percepite Comune B	fr. 200'000.–		
Importo da restituire Comune A	fr. 10'000.–		cfr. capitolo 3.5
Importo da restituire Comune B	fr. 180'000.–		cfr. capitolo 3.5
Ultimo versamento Comune A		1° febbraio 2025	
Ultimo versamento Comune B		1° gennaio 2022	
Primo esame della restituzione tramite il reddito da attività lucrativa		1° gennaio 2026	cfr. capitolo 3.2.1
Importo da restituire secondo il budget di restituzione	fr. 500.–		cfr. capitolo 3.2.2
Durata della restituzione		1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029	48 mesi
Importo totale della restituzione	fr. 24'000.–		48 mesi x fr. 500.– (fr. 10 000 / fr. 190 000 x fr. 24 000)
Quota Comune A	fr. 1'263.–		(fr. 180 000 / fr. 190 000 x fr. 24 000)
Quota Comune B	fr. 22'737.–		
Il Comune A riceve 1263 franchi e il Comune B 22 737 franchi .			

4 Obbligo di notifica delle persone assistite in passato (art. 4 cpv. 2 LCAss)

Art. 4 cpv. 2 LCAss

² Per dieci anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione essa è inoltre tenuta a notificare cambiamenti rilevanti nelle sue condizioni di reddito e di sostanza all'autorità che ha fornito per ultima l'assistenza.

4.1.1 Significato dell'obbligo di notifica

Per un periodo di dieci anni, la persona che un tempo beneficiava di assistenza è tenuta a informare l'ultima autorità che ha fornito assistenza in merito alle condizioni di reddito e di sostanza rilevanti. Si tratta di un obbligo di notifica particolare che rimane valido anche oltre il periodo di assistenza. L'obbligo di notifica è inteso a garantire che l'ente pubblico possa far valere tempestivamente la restituzione. L'obbligo di notifica non esonerà il comune dal rispetto del principio inquisitorio.

4.1.2 Cosa deve essere notificato?

Devono essere notificati tutti gli incrementi patrimoniali e le variazioni del reddito che possono dare origine all'obbligo di restituzione. Cambiamenti di poco conto nonché cambiamenti che riguardano esclusivamente il calcolo non devono essere notificati.

Esempi di cambiamenti soggetti all'obbligo di notifica: aumenti di salario rilevanti, eredità, vincite al lotto, liquidazioni, rendite, percezione di prestazioni di libero passaggio, matrimonio.

Esempi di cambiamenti non soggetti all'obbligo di notifica: trasloco, premi di cassa malati, nuove assicurazioni, acquisto di un'automobile, nascita di figli.

5 Prescrizione

Art. 11 cpv. 5 LCAss:

Il diritto alla restituzione cade in prescrizione:

- a) *in caso di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo: 10 anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione;*
- b) *in caso di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo o in caso di violazione dell'obbligo di notifica conformemente all'art. 4 cpv. 2: 20 anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione;*
- c) *nei confronti degli eredi della persona assistita, se nei confronti di quest'ultima il diritto non era ancora prescritto: un anno dopo la devoluzione dell'eredità.*

5.1.1 Significato

L'intervento della prescrizione fa sì che un credito di per sé esistente nei confronti del debitore non possa più essere fatto valere. L'autorità di aiuto sociale deve tenere conto d'ufficio della prescrizione, ciò significa che allo scadere della prescrizione il credito decade. Tale regolamentazione mira a tutelare i privati nei confronti delle autorità amministrative, che devono adempiere in prima persona al loro compito di far valere il credito.

5.1.2 Inizio

Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno successivo all'ultimo versamento di una prestazione. A tale riguardo è determinante il giorno successivo all'erogazione o al versamento della prestazione di aiuto sociale alla persona assistita.

5.1.3 Interruzione della prescrizione

In conformità alla prassi giuridica vigente nel diritto amministrativo, i termini di prescrizione vengono interrotti da azioni di incasso. Un'interruzione nei confronti della persona assistita è tuttavia possibile soltanto se sono soddisfatti i presupposti di cui al capitolo 3.2 o 3.3. Con l'interruzione della prescrizione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio.

5.1.4 Prescrizione nei confronti degli eredi

Il diritto alla restituzione dell'autorità sociale nei confronti degli eredi è prescritto un anno dopo che questi hanno adito l'eredità. Il giorno in cui viene adita l'eredità non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere anche se l'autorità di aiuto sociale non è a conoscenza del decesso. Il credito dell'autorità di aiuto sociale nei confronti degli eredi può perciò risultare prescritto prima che tale autorità venga a conoscenza del suo diritto alla restituzione.

6 Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo

6.1 Principio

Art. 11 cpv. 3 LCAss:

³ Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo devono essere restituite con gli interessi.

Le prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo devono essere restituite con gli interessi, indipendentemente dalle condizioni finanziarie. In questo caso i presupposti per la restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo non trovano applicazione.

Si parla di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo quando delle prestazioni assistenziali sono state ottenute sulla base di indicazioni non veritieri o incomplete oppure quando dei cambiamenti rilevanti ai fini dell'assistenza non sono stati notificati o sono stati notificati troppo tardi.

6.2 Compensazione

6.2.1 Principio

Art. 15 cpv. 1 DELCAss

¹ Una pretesa di restituzione a seguito di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo può essere compensata con prestazioni assistenziali in corso.

Il comune può dedurre un importo dall'assistenza mensile per la restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo. Il comune può compensare con l'assistenza in corso solo crediti propri da prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo. La compensazione di un credito da prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo con l'assistenza in corso da parte di un altro comune non è possibile.

6.2.2 Ammontare della compensazione

Art. 15 cpv. 2 DELCAss

² La compensazione avviene con il forfait per il mantenimento. Tuttavia, anche tenendo conto di una riduzione, essa non può comportare una diminuzione di oltre il 30 per cento del forfait per il mantenimento.

La compensazione avviene con il forfait secondo l'art. 3 DELCAss. Diversamente dalle linee guida CSIAS non è prevista una compensazione con prestazioni supplementari quali PCi, FR, ecc. Lo scopo di tali PCi, FR, ecc. è infatti offrire un riconoscimento finanziario per gli sforzi compiuti dalle persone, sforzi che nel migliore dei casi portano a un'emancipazione dall'aiuto sociale. Si intende mantenere questo incentivo anche nel caso di persone che hanno beneficiato in modo illegittimo dell'aiuto sociale.

Sia la riduzione secondo l'art. 11 DELCAss, sia la compensazione secondo l'art. 15 DELCAss diminuiscono il forfait per il mantenimento. Se una riduzione e una compensazione avvengono contemporaneamente, vale una riduzione massima del 30 % del forfait per entrambe le prestazioni sommate. Ciò significa che il forfait non potrà mai essere ridotto di oltre il 30%.

6.2.3 Durata

Art. 15 cpv. 3 DELCAss

³ Se avviene una compensazione superiore al dieci per cento, la compensazione è limitata a un massimo di sei mesi. Altrimenti non vige alcuna limitazione temporale.

Una compensazione pari o inferiore al 10 % può avvenire a tempo indeterminato ovvero fino all'estinzione completa del credito di un comune. Una compensazione superiore al 10 % del forfait va limitata a un massimo di sei mesi. Tale disciplina si basa sul fatto che, in caso di assistenza in corso, un comune deve continuare a poter sanzionare eventuali comportamenti illeciti rilevanti ai fini del diritto in materia di aiuto sociale.

È possibile che, per lo stesso credito da prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo, un comune proceda a una compensazione del 30 % per sei mesi e in seguito a una compensazione del 10 % fino all'estinzione completa del credito. La compensazione del 30 % per sei mesi può però essere effettuata una sola volta per lo stesso credito.

È ammissibile che, dopo la constatazione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo dalla persona assistita, in un primo tempo il forfait venga ridotto del 30% per sei mesi. In seguito, per sei mesi il credito del comune può essere compensato in misura del 30%. Successivamente si può applicare una riduzione del 10 % fino al saldo del credito.

6.3 Distinzione rispetto a prestazioni assistenziali versate per errore

Art. 15 cpv. 4 DELCAss

⁴ *Pretese di restituzione concernenti prestazioni erogate senza titolo giuridico a seguito di una svista da parte dell'autorità assistente non possono essere rese oggetto di compensazione.*

Se le prestazioni assistenziali sono state versate a seguito di un errore del comune, non si può procedere a una compensazione. In questi casi non sarebbe opportuno limitare il forfait della persona assistita. Non si tratta nemmeno di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo, bensì di prestazioni assistenziali versate senza che fossero dovute. Tenendo conto dei principi dell'azione dello Stato di diritto, la restituzione di queste prestazioni assistenziali versate senza che fossero dovute può essere chiesta analogamente alle disposizioni del diritto privato relative all'indebito arricchimento (art. 62 segg. della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220]).

6.4 Acquisizione di informazioni e coordinamento

I comuni non devono coordinare tra loro la richiesta di restituzione di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo. Un comune che versa prestazioni assistenziali non può compensare l'assistenza in corso con crediti di altri comuni relativi a prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo.

7 Prestazioni assistenziali anticipate

7.1.1 Significato

L'aiuto sociale è in linea di principio sussidiario. Ciò significa che l'aiuto sociale è garantito soltanto se la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola o se non può ricevere o ricevere per tempo aiuto da parte di terzi. Il principio di sussidiarietà (priorità dell'autoaiuto e dei contributi finanziari di «terzi» rispetto all'aiuto sociale pubblico) vale sempre dal punto di vista materiale, ma non necessariamente anche dal punto di vista temporale (sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 2016 4 del 14 aprile 2016 consid. 2b).

Si parla di prestazioni anticipate quando la persona assistita beneficia retroattivamente di prestazioni che si riferiscono al periodo di assistenza (ad es. rendite AI a posteriori, prestazioni complementari, ecc.). Inoltre, con ciò sono intese prestazioni assistenziali che vengono versate perché i mezzi disponibili della persona interessata non possono essere utilizzati per superare la situazione di precarietà attuale (ad es. l'abitazione non viene venduta perché un appartamento in affitto risulterebbe più costoso; i conti sono stati bloccati).

7.1.2 Restituzione

Le prestazioni anticipate possono essere compensate con prestazioni che coincidono dal punto di vista temporale e materiale. Dal punto di vista temporale le prestazioni coincidono se le prestazioni ricevute e le prestazioni assistenziali versate in precedenza riguardano lo stesso periodo. Dal punto di vista materiale le prestazioni coincidono se servono al medesimo scopo ovvero al mantenimento.

7.1.3 Modo di procedere

L'obbligo di restituzione di prestazioni assistenziali e anticipate risulta dal principio di sussidiarietà previsto dal diritto in materia di aiuto sociale. Per questa ragione l'art. 11, l'art. 11a, l'art. 11b e l'art. 11c LCAss non trovano applicazione. Piuttosto devono essere restituite tutte le prestazioni di cui la persona assistita ha beneficiato durante il periodo dell'antropico. Le eccezioni previste dall'art. 11c LCAss non sono applicabili.

8 Diritto transitorio

8.1.1 Principio

Nella legge non sono state stabilite disposizioni transitorie. Il nuovo diritto viene applicato come segue.

8.1.2 Restituzione tramite il reddito da attività lucrativa

Le procedure di restituzione in corso devono essere adeguate al nuovo diritto con effetto al 1° gennaio 2025.

Anche le convenzioni di restituzione tramite il reddito da attività lucrativa che i comuni hanno stipulato in accordo con le persone assistite devono essere adeguate al nuovo diritto con effetto al 1° gennaio 2025. Non sarebbe appropriato trattare le persone collaborative in modo peggiore rispetto a persone per le quali la restituzione ha dovuto essere disposta tramite decisione.

8.1.3 Restituzione da incremento patrimoniale

Se l'incremento patrimoniale si è verificato prima del 1° gennaio 2025, trova applicazione il diritto previgente. Questo vale anche per le convenzioni di restituzione da incremento patrimoniale, se le persone hanno utilizzato la sostanza per altre prestazioni.

Agli incrementi patrimoniali verificatisi dopo il 1° gennaio 2025 si applica il nuovo diritto.

8.1.4 Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo

Non vi sono state modifiche materiali in relazione alle prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo. Già prima del 1° gennaio 2025 i comuni avevano la possibilità di compensare le prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo con prestazioni assistenziali in corso. Le limitazioni temporali ora stabilite nell'ordinanza devono essere considerate a partire dal 1° gennaio 2025.

8.1.5 Prescrizione

A partire dal 1° gennaio 2025 è applicabile il nuovo diritto in materia di prescrizione. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2025 tutti i casi si prescrivono entro i nuovi termini di cui all'art. 11 cpv. 5 LCAss.

- A) Le prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo si prescrivono dieci anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione. A partire dal 1° gennaio 2025 questo vale per tutti i casi. Per determinare la prescrizione occorre prendere a riferimento la data dell'ultimo versamento e aggiungere dieci anni.
- B) Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo si prescrivono 20 anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione. A partire dal 1° gennaio 2025 questo vale per tutti i casi. Per determinare la prescrizione occorre prendere a riferimento la data della percezione illegittima e aggiungere 20 anni.
- C) Il diritto nei confronti degli eredi si prescrive un anno dopo la successione, se il diritto nei confronti della persona assistita non è ancora prescritto. A partire dal 1° gennaio 2025 questo termine di prescrizione vale per tutti i casi.
 - Dapprima occorre esaminare se il diritto nei confronti della persona defunta sia prescritto. A tale scopo occorre procedere secondo la lett. A o la lett. B.
 - Qualora il diritto non fosse ancora prescritto, si dovrà in secondo luogo esaminare se il comune abbia fatto valere il suo diritto entro un anno dal decesso.
- D) L'obbligo di notifica secondo l'art. 4 cpv. 2 LCAss è stato introdotto quale novità con la revisione di legge. Di conseguenza quest'obbligo può essere violato solo a partire da febbraio 2025. Il nuovo termine di 20 anni deve essere applicato a tutti i casi che il 1° febbraio 2025 non erano ancora prescritti conformemente alla lett. A.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo E	7 dicembre 2015	1.0	Prima stesura
Capitolo E	2 dicembre 2020	2.0	Revisione linee guida CSIAS (1° gennaio 2021)
Capitolo E	1° febbraio 2025	3.0	Revisione della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza, LCAss; CSC 546.250)